



COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI
PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE DEI LAVORI
A PROFESSIONISTI ESTERNI**

Art. 22, commi 8 e 9, L.R. n. 11.10.1993, D.P. 27.12.1999

Il Presente regolamento composto da n. **15** articoli è stato adottato con atto deliberativo di C.C. n. 12 del 29.04.2002, pubblicato all'Albo Pretorio il 05.05.2002 per 15 gg. consecutivi ed esecutivo il 27.05.2002 .

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, disciplina, tenendo presente i criteri introdotti dal Decreto del Presidente della regione Siciliana del 27 dicembre 1999, il conferimento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a professionisti esterni a questo Ente.
2. In ottemperanza al disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 22 della legge regionale n. 10/93 e di quanto introdotto dal 10 comma dell'art.-12 e dal 20 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/96, degli art. 9 e 28 del D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori, verranno assegnati con le modalità di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2

PRINCIPI PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI

1.L'affidamento di ogni incarico deve tenere conto delle previsioni del piano triennale delle OO.PP., della programmazione e delle previsioni del bilancio e delle indicazioni degli altri strumenti programmatori.

2.Il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità e solo nei casi in cui venga certificata e debitamente motivata, da parte dei responsabili degli uffici preposti, l'impossibilità di procedere alla progettazione da parte dei medesimi.

3.Di norma gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, e conferiti nei modi e nelle forme previste di legge, con l'esatta individuazione dei tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta. Di norma la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facoltà del professionista di accordare delle riduzioni. All'Amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi ed osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi ed agli obiettivi dell'Ente.

4.Sono esclusi gli interventi da eseguire in economia o mediante cottimo per i quali non è richiesto un progetto di massima o esecutivo con le caratteristiche e gli elaborati di cui all'art. 5 bis della L.R. 21/85, ma è sufficiente un preventivo anche se dettagliato e con capitolato speciale.

Sono esclusi anche i progetti preliminari, tranne nel caso che nel Comune il posto di tecnico sia vacante; in questo caso si potrà attivare la procedura della trattativa privata senza gara.

ARTICOLO 3

OPERE PUBBLICHE

1. Le opere pubbliche sono suddivise in due gruppi di cui ai seguenti articoli, in nunzio dell'importo stimato del corrispettivo spettante al professionista, in modo da contemperare la necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica dei m professionisti e l'assunzione di responsabilità professionale nelle opere pubbliche con l'opportunità di consentire ^accesso agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche ai giovani professionisti appena abilitati purché iscritti nei relativi albi professionali.
2. Per l'osservanza del principio d'imparzialità codificato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto della pubblicazione degli eventuali bandi di affidamento dovranno essere indicati, in dipendenza delle caratteristiche dell'opera, i requisiti oggettivi (ad esempio voto di laurea o di diploma, specializzazioni post laurea o post diploma etc.) da applicare per l'affidamento tra i tecnici che avranno presentato domanda entro i termini.
3. Per l'affidamento di incarichi, all'atto della pubblicazione del bando, dovrà essere specificato il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara il numero di incarichi affidategli dall'ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.
4. All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione. Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.
5. Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.

6. Nel caso di ordini e collegi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.

ARTICOLO 4

IMPORTO STIMATO

1. Il conteggio dell'importo stimato per l'incarico di progettazione deve comprendere tutti i servizi da affidare ad un unico soggetto, ivi compresa la direzione dei lavori ove sia da affidare allo stesso progettista.
2. La quota del corrispettivo complessivo è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della A classe, della categoria e degli importi dell'intervento, nonché del livello di progettazione da redigere.
3. Alla suddetta quota si applicano, altresì, l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore di enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche.
4. Detti principi non trovano applicazione nei casi in cui l'incarico di progettazione e quello di direzione dei lavori siano affidati a distinti professionisti.
5. Qualora l'amministrazione si riservi la facoltà di affidare la direzione dei lavori allo stesso progettista ciò deve essere esplicitamente previsto nel bando o nel preavviso e dovrà tenersi conto dell'importo totale delle competenze di progettazione e direzione dei lavori.
6. E' vietato l'artificioso frazionamento degli incarichi o lo smembramento di servizi con il fine di eludere le presenti norme o per non superare le soglie di importo dei diversi gruppi o livelli; il responsabile del procedimento certificherà i motivi per cui è necessario affidare a diversi soggetti alcuni dei servizi, quantificandone gli importi stimati.

ARTICOLO 5

PRIMO GRUPPO

1. Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) non superiore a 25.000 ECU e comunque al valore in ECU corrispondente ad Euro 25.822,84 IVA esclusa.
2. A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, a prescindere da anzianità di iscrizione all'albo professionale o dall'aver svolto precedentemente incarichi di progettazione o direzione dei lavori.
3. Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi l'Ente potrà adottare criteri connessi a tali indirizzi.
4. Per l'affidamento degli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della Legge regionale n. 4/96, potrà farsi ricorso alla trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari. La relativa procedura dovrà essere indicata nell'avviso di informazione preliminare.
5. Nella trattativa privata senza gara la scelta potrà essere motivata sugli elementi soggettivi dichiarati dai tecnici che hanno presentato domanda.
6. Nella trattativa privata con gara informale, a cui saranno invitati almeno 1/3 dei tecnici che hanno presentato domanda scelti in base agli elementi soggettivi dichiarati, l'affidamento sarà fatto a favore del maggior ribasso percentuale offerto sul rimborso delle spese previste dalle vigenti tariffe professionali. La procedura sarà curata dal responsabile del procedimento e l'affidamento dal responsabile del settore.

ARTICOLO 6

SECONDO GRUPPO

1. Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 25.000 ECU e comunque al valore in ECU corrispondente ad Euro 25.882,84 IVA esclusa.
Si articola in Tre livelli : Primo livello riguarda l'importo del corrispettivo maggiore di 25.000 ECU e fino a 100.000

ECU IVA esclusa; il secondo livello riguarda corrispettivi maggiori di 100.000 ECU e minore di 200.000 ECU IVA esclusa; il terzo livello riguarda corrispettivi maggiori o uguali a 200.000 ECU IVA esclusa.

Le istanze pervenute regolarmente, a seguito di pubblicazione dei bandi di gara, saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dal Sindaco, presieduta dal responsabile del Settore tecnico e costituita da altri 2 componenti, di cui almeno un tecnico con specifica competenza nel settore afferente alla progettazione, che attuerà la selezione applicando i criteri specificati ai paragrafi che seguono.

Nell'ambito del secondo gruppo vengono individuati tre livelli di riferimento per la classificazione dei lavori.

ARTICOLO 7

PRIMO LIVELLO

Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) maggiore di 25.000 Ecu e fino a 100.000 Ecu.

Per accedere al 1° livello il professionista dovrà possedere almeno 3 anni di iscrizione all'albo;

dovrà, inoltre avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1° gruppo simile a quello da progettare.

Per l'affidamento dei relativi incarichi, si potrà fare ricorso alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.

ARTICOLO 8

SECONDO LIVELLO

Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 100.000 Ecu e minore di 200.000 Ecu.

Il professionista dovrà possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni; dovrà inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quello da progettare. Per l'affidamento dei relativi incarichi, si potrà fare ricorso alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.

ARTICOLO 9

TERZO LIVELLO

Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) uguale o maggiore di 200.000 Ecu. Potranno partecipare i professionisti con anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 7 anni, che abbiano progettato e/o diretto un lavoro, per committente pubblico e/o privato, per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quella da progettare.

Per l'affidamento dei relativi incarichi, si dovrà fare ricorso alla licitazione privata e/o a pubblico incanto, con i limiti imposti dal decreto legislativo n. 157 e decreto legislativo n.158/95 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei criteri che seguono:

- 1) valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente simili a quelle indicate nel bando di gara;
- 2) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;

- 3) nel rispetto dei limiti delle tariffe professionali vigenti, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese;
- 4) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi;
- 5) assistenza tecnica;
- 6) per opere particolarmente complesse, eventuali ulteriori criteri motivati e connessi alla specificità delle opere da progettare e da realizzare.

Nel bando di gara dovranno essere indicati gli elementi di vantazione ed i relativi fattori ponderali.

Per la ponderazione degli elementi di vantazione e per l'attribuzione dei punteggi si farà riferimento a quanto riportato negli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo agli elementi di vantazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.L 17 marzo 1995, n. 157 per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 c.p.c. (classificazione comune prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157/95.

I bandi di gara per gli incarichi di progettazione esclusivamente relativi al terzo livello del secondo gruppo dovranno prevedere l'eventuale partecipazione di gruppi di professionisti in riunione temporanea omogenei o interdisciplinari e le modalità di vantazione dei requisiti.

ARTICOLO 10

PROGETTAZIONI PARTICOLARI

Per particolari opere che richiedono un attento studio architettonico - urbanistico ed ambientale o tecnologico, potrà procedersi al concorso di idee in sostituzione dello studio preliminare, con conseguente successivo incarico di progettazione e direzione dei lavori al gruppo vincitore.

ARTICOLO 11

Norme generali

1. Al fine del raggiungimento del requisito di anzianità di iscrizione all'albo professionale, devono essere considerati anche gli anni di servizio svolti nei ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni.

La limitazione del cumulo degli incarichi, espressamente prevista dalla legge regionale n.10/93, si attuerà mediante la limitazione del numero degli incarichi e dell'importo stimato dei corrispettivi. In dettaglio non possono essere affidati a ciascun professionista, più di due incarichi nel corso del biennio od un solo incarico per il quale l'importo stimato del corrispettivo sia superiore a 500.000 ECU.

2. La limitazione del numero degli incarichi prevista per singoli professionisti s'intende estesa anche ai gruppi e l'importo complessivo del corrispettivo si intende ripartito tra i componenti del gruppo secondo le quote di partecipazione.

3. Ai fini dell'affidamento, si prescinde dalla circostanza che siano ancora in corso di espletamento incarichi affidati dall'ente allo stesso progettista nel corso degli anni precedenti.

4. Dovrà essere data comunicazione del conferimento degli incarichi agli ordini di appartenenza dei professionisti incaricati ed alla fine di ogni anno dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno.

5. Allo scopo di ottemperare alle norme di principio indicate nelle leggi quadro nazionali e nelle direttive comunitarie l'Amministrazione darà opportuna informazione preliminare.

6. Nel caso di lavori del primo gruppo, l'informazione preliminare va affissa all'albo pretorio ed inviata agli ordini e collegi professionali competenti territorialmente.

7. Per lavori del 1° e 2° livello del 2° gruppo, oltre a quanto previsto per la prima fascia, verrà data pubblicità mediante la pubblicazione all'albo dell'Ente e dei comuni del Parco delle Madonie nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che provvede a pubblicare la preinformazione con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di gara di cui all'art. 51 della legge regionale n. 10/34, ed altra forma idonea quale ad esempio la pubblicità su un quotidiano a diffusione nazionale.

8. Per i lavori del 3° livello del 2° gruppo si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria.

9. I superiori criteri si applicano per il conferimento di incarichi ai professionisti esterni: agronomi, agrotecnici, biologi, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali ed altre professioni tecniche previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 12

MODELLI DI AVVISO

La preinformazione recherà i seguenti dati:

Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice e responsabile del procedimento;

- a) Luogo di esecuzione;
- b) Tempo di esecuzione;
- c) Natura ed entità delle prestazioni caratteristiche essenziali delle varie fasi in riferimento all'opera;
- d) se disponibile: stima della fidejussioni del costo delle prestazioni previste;
- e) Criteri adottati per l'assegnazione.
- f) Indicazione di eventuale formazione obbligatoria di gruppi preordinati e professionalità chieste;
- g) Data ultima per la ricezione della domanda.

ARTICOLO 13

NORME SPECIALI

Per gli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del D.Lvo 17 marzo 1995, n.157 fino all'importo di 200.000 EURO, si applica l'art.45, commi 1 e 2 della LR. 26 marzo 2002, n. 2, esclusivamente al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000 2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT, PIR e PRUSST.

ARTICOLO 14

NORME FINALI

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.